



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Ente capofila

COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
APPALTI E CONTRATTI

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura telematica aperta per l'appalto dei servizi assicurativi del Comune di Fano, per il periodo dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2024, suddiviso in n. 7 lotti. - Numero Gara 8315202.

1. PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di Gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative allo stesso Bando relativamente alle modalità di partecipazione, alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto *dei servizi assicurativi del Comune di Fano (PU) per il periodo dal 31 dicembre 2021 – 31 dicembre 2024 suddiviso in n. 7 lotti. – Numero Gara 8315202.*

La presente procedura di gara è indetta, dalla Centrale unica di Committenza, di cui il Comune di Fano è Ente capofila, istituita ai sensi per gli effetti dell'art. 37, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, avente codice AUSA 0000542826, per conto del Comune di Fano, in esecuzione della Determinazione a contrarre n. 2017 del 16 settembre 2021 del Funzionario P.O. Servizi Finanziari U.O.C. Economato-Provveditorato del Comune di Fano e della determinazione di approvazione degli atti di gara del Responsabile della CUC n.2269 del 18 ottobre 2021.

Normativa applicabile: D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione, con modificazioni, del decreto 18 aprile 2019, n. 32, dal Decreto Semplificazioni n. 76 del 16 luglio 2020 convertito in Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, dal Decreto Semplificazioni bis n. 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021, decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2021, n. 207, Linee Guida Anac.

L'affidamento avverrà mediante procedura telematica aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2 del Codice.

L'intervento è stato inserito all'interno del Programma biennale 2021/2022 degli acquisti di beni e servizi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 17/02/2021.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di FANO [codice NUTS ITI 31].

STAZIONE APPALTANTE:

Centrale Unica di Committenza - Settore 1° - Risorse Umane e Tecnologiche – U.O. Appalti e Contratti - Via San Francesco d'Assisi n.76 – 61032 Fano .

Responsabile del procedimento di gara dott.ssa Immacolata Di Sauro – Tel. 0721-887302-301-453 .

ENTE COMMITTENTE: Comune di Fano – Settore Servizi Finanziari – Via San Francesco d’Assisi n.76 – 61032 - **Responsabile del procedimento:** dott. ssa Francesca Frattini - Funzionario P.O. Servizi Finanziari U.O.C. Economato-Provveditorato del Comune di Fano Tel. 0721-887260.

Procedura telematica

Per l’espletamento della presente procedura, la CUC si avvale della piattaforma telematica TuttoGare accessibile all’indirizzo <https://fano.tuttogare.it/gare>, mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, conformemente all’art. 40 del Codice e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del medesimo e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005.

Le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica sono indicate nel presente disciplinare di gara e nelle "Norme tecniche di funzionamento della piattaforma e-procurement "TuttoGare".

Pubblicità

Conformemente a quanto disposto dagli artt. 2, comma 6, e 3, comma 1, lett. a), del D.M. 2/12/016, il bando di gara è pubblicato su:

- G.U.U.E. ;
- GURI V Serie Speciale – n. 123 del 22 ottobre 2021;
- due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale;
- sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (rectius: sull’apposito sito internet istituito per la pubblicazione dei bandi, esiti ed avvisi relativi a procedure contrattuali di lavori servizi e forniture dall’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Marche);
- Profilo di committente del Comune di Fano: <http://www.comune.fano.pu.it /Amministrazione trasparente/ Sez. bandi di gara e Contratti>.

2.1) DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:

- Relazione tecnico illustrativa;
- Capitolati speciali di polizza per coperture assicurative relativi ai lotti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, riportanti le condizioni di garanzia richieste che dovranno regolare le future polizze insieme ai rispettivi allegati;
- Statistiche sinistri;
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Modello 1 istanza, Modello 1 bis Dichiarazione sostitutiva RTI/Coassicurazione;
- Modello 2 e 2-bis ; Modello DGUE, Modello 3, Modello 4 dichiarazioni ausiliario, Modello 5 attestazione avvenuto pagamento imposta di bollo, Modello 6 Scheda di offerta tecnica per ogni lotto, Modello 7 schema offerta economica per ogni lotto;
- Protocollo d’intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, relativamente ad appalti e concessioni di lavori pubblici ed appalti pubblici di servizi nella Provincia di Pesaro e Urbino.

La documentazione di gara è disponibile, oltre che sul sito istituzionale dell’Ente <http://www.comune.fano.pu.it> alla sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti, sull’Albo pretorio on-line, anche all’interno dell’ambiente di gara sulla Piattaforma telematica, accessibile dal sito internet: <http://www.fano.tuttogare.it>.

Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell’Impresa.

2.2) CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente dalla piattaforma all’indirizzo <https://fano.tuttogare.it/gare>, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma da inoltrare **entro il 8 novembre 2021 ore 12:00**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato ovvero con modalità diverse da quella sopra indicata. **Si invitano pertanto gli operatori economici a monitorare costantemente i CHIARIMENTI**

inviati.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, **le risposte** a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il **10 novembre 2021**, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://fano.tuttogare.it/gare>.

Le risposte della stazione appaltante alle richieste di chiarimenti saranno comunicate agli offerenti tramite piattaforma e saranno pubblicate anche sul profilo di committente.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Trattandosi di gara telematica, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici comprese a titolo esemplificativo e non esaustivo le comunicazioni di cui all'art.76, commi 2 bis e 5 del D.lgs. n. 50/2016 saranno effettuate tramite la piattaforma telematica all'indirizzo indicato dai concorrenti in fase di registrazione.

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, anche la facoltà di effettuare una o più delle comunicazioni inerenti la presente procedura di affidamento comprese le comunicazioni di cui sopra, mediante pec agli indirizzi recuperati d'ufficio tramite consultazione dei certificati CCIAA.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3) OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1) Oggetto: L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Fano, per il periodo dalle ore 24,00 del 31 dicembre 2021 fino alle ore 24,00 del 31 dicembre 2024 ed è suddiviso nei seguenti n. 7 lotti:

Lotto n.	Descrizione servizi	CPV	CIG	Importo Annuo Lordo a base di gara €.	Importo triennale lordo a base di gara (36 mesi) €.	Eventuale quinto d'obbligo €.	Eventuale proroga (6 mesi) €.	Importo totale comprensivo di opzioni e proroga €.
1	All risks beni immobili e mobili	66516400-4	8939040929	87.000,00	261.000,00	52.200,00	43.500,00	356.700,00
2	RCT/O	6615100-4	893905558B	245.000,00	735.000,00	147.000,00	122.500,00	1.004.500,00
3	Responsabilità patrimoniale	66516100-1	8939063C23	15.000,00	45.000,00	9.000,00	7.500,00	61.500,00
4	Infortuni	66515000-3	893906911A	15.000,00	45.000,00	9.000,00	7.500,00	61.500,00

5	Auto Rischi Diversi per danni ai veicoli utilizzati per missioni	66512100-3	8939078885	2.100,00	6.300,00	1.260,00	1.050,00	8.610,00
6	RCA / ARC auto Ente	66516500-5	8939086F1D	34.600,00	103.800,00	20.760,00	17.300,00	141.860,00
7	All risks Fine Arts	66515100-4	8939091341	19.000,00	57.000,00	11.400,00	9.500,00	77.900,00
	IMPORTO TOTALE TRIENNALE A BASE DI GARA			417.700,00	1.253.100,00	250.620,00	208.850,00	1.712.570,00

Il valore complessivo stimato del presente appalto, ai sensi dell'art. 35 del Codice, è pari a euro 1.712.570,00 al netto di Iva, ove applicabile ed altri oneri/imposte/contributi di legge.

Per la specificità dei servizi oggetto del presente appalto, il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale è pari a zero ai sensi dell'art.26 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e pertanto non è necessaria la redazione del D.U.V.R.I.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio comunale.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è riportato nei relativi capitolati cui si rinvia.

I costi della manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.lgs. n. 50/2016, calcolati sulla base del vigente CCNL fra le Imprese di Assicurazione ed il personale dipendente ed il CCNL per i Dipendenti delle Agenzie di assicurazione in gestione libera per ogni Lotto, è stimato tra il 2% ed il 5% del premio netto complessivo per l'intero periodo contrattuale in relazione alla singola copertura ed alla sinistrosità della stessa.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida per Lotto. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, o uno solo o più lotti, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all'aggiudicazione, qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle esigenze dell'Amministrazione aggiudicatrice, così come previsto dall'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il Comune di Fano nel caso di procedura deserta, potrà esperire, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett a) del d.Lgs. 50/2016, procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

Le prestazioni opzionali rappresentano opzioni di modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del codice e sono un diritto potestativo della stazione appaltante. Pertanto, nel caso in cui la stessa decida di avvalersene, l'appaltatore sarà obbligato a darvi seguito mentre nel caso in cui la stazione appaltante decida di non richiederle l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo compensativo.

Sul possesso dei requisiti di idoneità tecnica, capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa si rimanda al successivo paragrafo 7.

Potrà essere effettuata la consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.8 comma 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020 come modificato dalla legge di conversione dell'11/09/2020 n.120.

Partecipazione a più lotti

Ciascun operatore economico, singolo, raggruppato o consorziato con altri soggetti, può partecipare a tutti i lotti costituenti la procedura.

Relativamente alla presente procedura di affidamento non viene posta nessuna limitazione al numero di lotti per i quali ciascun concorrente potrà presentare offerta. Non si prevedono nemmeno limitazioni al numero massimo di lotti aggiudicabili ad un singolo concorrente nel caso in cui questi risulti primo in graduatoria per più lotti.

Il concorrente potrà formulare offerta per un lotto, per più lotti o per tutti e risultare aggiudicatario di uno o più lotti.

L'operatore economico che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria e quelli di capacità tecnica e professionale richiesti dal presente disciplinare per ogni singolo lotto al quale partecipi.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dei contratti riferiti ai 7 lotti è di anni 3 (tre), decorrenti dalle ore 24,00 del 31/12/2021 e scadenti alle ore 24,00 del 31/12/2024 per ciascun lotto.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

È ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, come specificato all'interno dei singoli capitoli.

Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione resta preclusa la possibilità di partecipare in forma singola o in altra coassicurazione e/o in altro raggruppamento, per il medesimo lotto.

La scelta tra partecipazione in qualità di operatore economico singolo o in coassicurazione, dovrà essere esplicitata in sede di presentazione dell'offerta.

Nel caso di imprese partecipanti in raggruppamento o in coassicurazione, come anche nel caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l'esclusione dalla gara. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete) o riparto di coassicurazione

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, o coassicurazione, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione (Sentenza del CdS Ad Plenaria del 20/5/2013 n. 14).

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatte salve le eccezioni disposte dai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice.

Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del Codice trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), c) ed e) ed anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in sede di gara.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare la domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Costituisce causa di **esclusione**, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012, il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel Patto di d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, relativamente ad appalti e concessioni di lavori pubblici ed appalti pubblici di servizi nella Provincia di Pesaro e Urbino nonché come da determinazione ANAC n. 12/2015, anche la mancata accettazione del codice di comportamento.

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

a) iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

In caso di sede in uno degli Stati membri, iscrizione in analogo registro dello Stato di appartenenze secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis).

In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art 49 del Codice, tale requisito deve esser dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

b) possesso di regolare autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione di cui al D. Lgs. 209/2005, per i lotti per i quali si intende presentare offerta.

Per la comprova dei suddetti requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

c) è ammessa la partecipazione di Imprese che nell'ultimo triennio 2018/2019/2020, abbiano realizzato un ammontare di raccolta premi complessivo nei rami danni non inferiore euro 20.000.000,00 (ventimilioni di euro), ridotto a euro 3.000.000,00 per il solo Lotto Tutela legale.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio copia dei bilanci o estratti a comprova dell'avvenuta raccolta premi del triennio indicato, recanti l'indicazione della raccolta globale premi danni.

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 83, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, si precisa che il requisito è determinato con riguardo all'appalto ed alle sue specifiche tecniche connesse all'entità dei massimali per evento, stabiliti nei rispettivi Capitolati di Polizza in ragione dell'alea del rischio, in conseguenza del quale si rende necessario accertare la capacità di raccolta premi delle Compagnie concorrenti nella misura necessaria a garantire adeguata solidità economica delle stesse.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa (indicare eventualmente dove reperire informaticamente l'informazione);

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento in cui risulti la prova del requisito richiesto.

7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

d) è ammessa la partecipazione di Imprese che abbiano regolarmente gestito nell'ultimo triennio, 2018/2019/2020, almeno tre contratti in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui si presenta offerta, per servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni.

Il concorrente dovrà indicare l'elenco dei servizi svolti nell'ultimo triennio in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui è presentata offerta con indicazione dei rispettivi importi, date di decorrenza, durata delle coperture e destinatari (contraenti) **pubblici**.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi istanza di partecipazione che attesti i servizi prestati, salvo presentazione della documentazione come sopra specificato in caso di aggiudicazione).

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE, COASSICURAZIONI

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

E' ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, ai sensi dell'art. 1911 Cod. Civ.: in tale caso l'Impresa delegataria dovrà detenere la quota maggioritaria assoluta del rischio. La scelta tra la partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di presentazione dell'offerta (vedi Allegato n. 1 e Allegato n.1 bis).

Alle Imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola, o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento, per lo stesso lotto. Si precisa che in caso di partecipazione in coassicurazione, il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti al punto 7.1 lett. a) e b) deve essere posseduto e dimostrato da ciascuna compagnia.

Per le imprese che abbiano rapporti diretti di controllo, di collegamento, o siano a loro volta controllate, ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civ., è ammessa la contemporanea partecipazione per ogni singolo lotto sia dell'impresa controllante che dell'impresa controllata, ma esclusivamente nella forma della coassicurazione o del raggruppamento temporaneo di imprese e sulla medesima offerta.

Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l'esclusione dalla gara.

La compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere, facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 60% del rischio oggetto di gara (Lotto), mentre le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere – facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara – una quota del rischio (Lotto) pari ad almeno il 20%;

- dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale risulti:
 - la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'Assicuratore;
 - l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
 - l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l'offerta economica formulata dal coassicuratore delegatario;
 - l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta;
- la Società delegataria si impegna, altresì, in ogni caso e comunque, a emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri e a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, salvi e impregiudicati i rapporti interni tra le società coassicuratrici;
- le comunicazioni verranno inviate alla sola delegataria a valersi per tutte le coassicuratrici partecipanti al riparto;

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei , in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di idoneità professionale di cui al punto 7.1 lett. a), b), deve essere posseduto da:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande, in coassicurazione o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economica-finanziaria di cui al punto 7.2 lett. c) relativo alla raccolta totale dei premi nel ramo danni deve essere soddisfatto :

In caso di coassicurazione, in considerazione della natura e della peculiarità del servizio assicurativo, i requisiti

dovranno essere posseduti al 100% da **ciascuna** delle coassicuratrici.

In caso di RTI, i requisiti della raccolta premi dovranno essere posseduti per almeno il 60% dalla capogruppo mandataria. Resta inteso che il raggruppamento dovrà soddisfare i requisiti per intero.

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3) lett. d), precisamente dei tre contratti, deve essere posseduto in caso di raggruppamento temporaneo/coassicurazione almeno dalla mandataria/delegataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di idoneità professionale di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di capacità economica e finanziario e quelli di capacità tecnica e professionale, di cui ai punti 7.2 e 7.3, per i consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c), devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, si applica quanto previsto dall'art. 47 dello stesso D. lgs. n. 50/2016. Pertanto, il requisito di capacità tecnica e professionale dovrà essere posseduto, per intero, da almeno un singolo consorziato, ancorché non indicato quale esecutore.

8) - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la **sostituzione dell'ausiliaria**, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9) - SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10) – GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice e precisamente di importo per singolo lotto pari a:

Lotti	Descrizione Servizio Assicurativo	Codice CIG	Importo totale lordo a base di gara €.	Importo della garanzia provvisoria 2% art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016
Lotto 1	ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI	8939040929	261.000,00	5.220,00
Lotto 2	RCT/O	893905558B	735.000,00	14.700,00
Lotto 3	RESPONSABILITA' PATRIMONIALE	8939063C23	45.000,00	900,00
Lotto 4	INFORTUNI	893906911A	45.000,00	900,00
Lotto 5	AUTO RISCHI DIVERSI PER DANNI AI VEICOLI UTILIZZATI PER MISSIONI	8939078885	6.300,00	126,00
Lotto 6	RCA/ARC AUTO ENTE	8939086F1D	103.800,00	2.076,00
Lotto 7	ALL RISKS FINE ARTS	8939091341	57.000,00	1.140,00

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

L'Ente garantito è il Comune di Fano.

Garanzia unica in caso di partecipazione a due o più lotti

Per esigenze di semplificazione ed economicità, il concorrente che intenda partecipare a due o più lotti è legittimato a produrre un'unica fideiussione comprendente tutti i lotti a cui intende partecipare, che preveda al suo interno:

- gli importi corrispondenti al 2% del valore stimato dell'appalto di ogni singolo lotto per il quale si intende presentare offerta;
- dichiarazione di impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione, dettagliata per ogni singolo lotto per il quale si intende presentare offerta.

Quindi qualora l'operatore economico sia intenzionato a partecipare a due o più lotti, lo stesso ha la possibilità, in alternativa alla presentazione di più fideiussioni, di produrre un'unica fideiussione comprendente tutti i lotti a cui partecipa, che preveda al suo interno, in maniera distinta, gli importi corrispondenti al 2% dell'importo a base d'asta

dell'appalto di ogni singolo lotto per il quale si intende presentare offerta.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. il versamento in contanti non è ammesso, in quanto l'importo della garanzia richiesta eccede il limite di cui all'art.49, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e quantificato in euro 3.000,00;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

-<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

-<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19/01/2018 n. 31 (g.u. 10/4/2018 N. 83);

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) omissis;

8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere caricate su Piattaforma Telematica **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- **(in caso di garanzia nativa digitale)** file firmato digitalmente dal soggetto munito di idonei poteri del garante (banca o compagnia di assicurazione od intermediario autorizzato ai sensi della vigente normativa);

- **(in caso di garanzia nativa analogica)** copia scansionata dell'originale analogico firmato digitalmente da un legale rappresentante dell'operatore economico offerente in segno di attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Nel caso di coassicurazione la garanzia deve essere intestata alla coassicuratrice (Delegataria) e contenere la ragione sociale delle coassicuratrici (Deleganti) formanti il riparto di coassicurazione.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È **sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11) – SOPRALLUOGO

Non richiesto per il presente appalto.

12) - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1221 del 29 dicembre 2020 -Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n.266, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo è dovuto per ciascuno dei lotti sotto indicati per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC €.
Lotto 1 ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI	8939040929	20,00
Lotto 2 RCT/O	893905558B	70,00
Lotto 3 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE	8939063C23	esente
Lotto 4 INFORTUNI	893906911A	esente
Lotto 5 AUTO RISCHI DIVERSI PER DANNI AI	8939078885	esente

VEICOLI UTILIZZATI PER MISSIONI		
Lotto 6 RCA/ARC AUTO ENTE	8939086F1D	esente
Lotto 7 ALL RISKS FINE ARTS	8939091341	esente

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

Il pagamento della contribuzione dovrà essere effettuato generando l'avviso di pagamento sul circuito pagoPA tramite il nuovo servizio di "Gestione Contributi Gara" (GCG), ed effettuarne il pagamento mediante il nuovo servizio "Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C." A comprova dell'avvenuta corresponsione, il concorrente deve allegare la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità ex D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente, e da copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

13) - MODALITA', TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA:

13.1 L'offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatti in lingua italiana e pervenire entro e non oltre **le ore 12,00 del giorno 16 novembre 2021**.

Il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive.

La procedura di gara si svolge esclusivamente mediante la Piattaforma telematica TuttoGare della Centrale Unica di Committenza Fano, per la gestione delle gare, di seguito chiamata Piattaforma.

Non saranno quindi, prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse.

A tal fine, i soggetti che intendono partecipare alla gara sono tenuti a **registrarsi** al seguente indirizzo: <https://fano.tuttogare.it>, accedendo all'apposita area "Registrazione operatori economici" e compilando i campi richiesti in fase di iscrizione.

Al termine della procedura, dopo aver salvato con successo, il sistema avvertirà che per continuare è necessario confermare l'iscrizione e che a tal fine è stato inviato un messaggio con la procedura di conferma alla casella PEC indicata in fase di registrazione.

Nel messaggio ricevuto sarà presente un link, cliccandolo o incollandolo nella barra del proprio browser e premendo "invio", si avrà un messaggio di: **CONFERMA AVVENUTA CON SUCCESSO**.

Si informa che, una volta ricevuto, il link sarà valido per le successive 48 ore.

Conclusa con successo la registrazione, indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC) che verrà utilizzata per tutte le comunicazioni relative alla procedura, l'operatore economico potrà partecipare inviando la propria offerta, conforme ai modelli allegati.

Per proporre la propria candidatura gli operatori economici, una volta registrati, dovranno accedere alla sezione relativa alla gara in oggetto, cliccare il pulsante azzurro "PARTECIPA" e seguire le indicazioni presenti sul sito.

Dopo aver cliccato sul tasto Partecipa, l'Operatore Economico accederà ad una schermata che gli consentirà anzitutto di inserire eventuali Raggruppamenti d'Impresa. Per inserire la struttura del Raggruppamento sarà sufficiente cliccare sul comando: **Aggiungi partecipante al Raggruppamento** e compilare i campi richiesti:

- Codice Fiscale dell'Azienda
- Ragione Sociale
- Identificativo Fiscale Estero (eventuale)
- Ruolo all'interno del raggruppamento (Mandante/Consoziata)

In caso di partecipazione alla Gara in Raggruppamento d'Impresa, l'onere della trasmissione della documentazione sarà in carico unicamente all'Operatore Economico Capogruppo, il quale, prima dell'invio della documentazione di gara, dovrà inserire nel Sistema i partecipanti al Raggruppamento stesso.

ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione in Raggruppamento si consiglia di inserire immediatamente la struttura dello stesso in quanto qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento delle Buste contenenti l'offerta tecnica e/o economica, il Sistema revocherà automaticamente le offerte generate tramite lo stesso, e ne richiederà obbligatoriamente la generazione di nuove.

Dopo aver inserito l'eventuale Raggruppamento, l'Operatore Economico potrà caricare la documentazione cliccando sul tasto Carica la documentazione che comparirà sulle icone raffiguranti le "Buste" telematiche, all'interno delle quali l'Operatore Economico dovrà inserire tutta la documentazione di gara richiesta dagli atti di gara.

Una volta inviata correttamente l'offerta alla stazione appaltante sul sistema si visualizzerà un messaggio di conferma di partecipazione.

Il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di "CONFERMA PARTECIPAZIONE ALLA GARA" all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

N.B.: la mancata ricezione della predetta comunicazione è sintomatica della ricorrenza di errore di inserimento e/o mancato perfezionamento della procedura telematica di presentazione dell'offerta. Il semplice inserimento delle offerte sulla piattaforma telematica senza perfezionamento dell'iter di presentazione, non costituisce alcun presupposto né conferisce alcun titolo per la partecipazione alla gara.

La documentazione prevista dall'avviso, sottoscritta digitalmente, dovrà essere contenuta in un file compresso (.zip, .rar, ecc.), a sua volta firmato digitalmente ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. s) del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale), si ricorda che la firma digitale non ha necessità di allegazione della Carta d'identità.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile revocare la propria partecipazione o modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata al sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata.

Si precisa che il sistema considera valida solo l'ultima offerta inviata.

Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo in modo da consentire alla Stazione appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della piattaforma da parte degli operatori economici.

È in ogni caso possibile richiedere chiarimenti sul funzionamento e sulla modalità di utilizzo della piattaforma contattando l'Help Desk al numero verde 0240031280.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

13.2 Formazione e invio dell'offerta

L'offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:

a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica di cui al punto 13.1, con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all'indirizzo internet di cui allo stesso punto 13.1.

Per presentare la busta A della documentazione amministrativa:

b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) "Busta A Documentazione amministrativa" all'interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta **al punto 15** del presente disciplinare, operando secondo la seguente sequenza:

- scaricare (download) dalla piattaforma telematica i modelli di gara relativi alla documentazione amministrativa messi a disposizione per la gara in oggetto;
- compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l'operatore ritenesse indispensabile;
- sottoscrivere digitalmente la stessa documentazione/modelli;
- inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- firmare digitalmente in formato P7M (Cades) il file compresso creato;
- caricare sulla piattaforma nella busta A l'archivio firmato digitalmente.

c) in caso di partecipazione in Forma aggregata, **ciascun** operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un *proprio* file compresso formato «ZIP» o «RAR»; l'eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell'offerente in Forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell'operatore economico mandatario o capogruppo;

d) la busta telematica (virtuale) definita «Busta A – Busta amministrativa» è costituita dal file di cui alla lettera b) e, in caso di partecipazione in Forma aggregata, anche dai files di cui alla lettera c);

Per presentare la busta B dell'offerta tecnica :

e) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la propria Offerta tecnica, operando secondo la seguente sequenza:

- **sottoscrivere digitalmente la propria Offerta tecnica, in caso di partecipazione di concorrenti in forma associata l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti l'associazione, a pena di esclusione;**
 - inserire l'Offerta tecnica in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
 - firmare digitalmente in formato P7M (Cades) il file compresso creato;
 - caricare sulla piattaforma nella busta B il file o l'archivio firmato digitalmente.
- f) la busta telematica (virtuale) definita «Busta B – Busta dell'Offerta tecnica» è costituita dal file di cui alla lettera e);

Per presentare la busta C dell'offerta economica:

g) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la dichiarazione/modello di offerta, operando secondo la seguente sequenza:

- compilare la dichiarazione riguardante il contenuto dell'offerta economica ;
 - **sottoscrivere digitalmente l'offerta economica, in caso di partecipazione di concorrenti in forma associata l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i componenti l'associazione, a pena di esclusione;**
 - per l'offerta economica composta da più files, inserire l'intera documentazione richiesta in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
 - firmare digitalmente in formato P7M (Cades) il file compresso creato;
 - caricare sulla piattaforma nella busta C i file firmati digitalmente.
- h) la busta telematica (virtuale) definita «Busta dell'Offerta» è costituita dall'adempimento di cui alla lettera

g);

i) una volta completate le operazioni, l'operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti tre buste telematiche:

Busta A - Busta amministrativa	Busta B-Busta dell'Offerta tecnica	Busta C -Busta dell'Offerta economica
--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

l) la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A – Busta amministrativa», della «Busta B – Busta dell'Offerta Tecnica» e della «Busta C – Busta dell'Offerta Economica», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte;

m) l'operatore economico deve sempre accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.

N.B. Si rimanda comunque alle norme tecniche di funzionamento della piattaforma telematica disponibili sull'homepage della stessa.

13.3. Sottoscrizione degli atti:

a) fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CADES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale;

b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette “firme matryoshka”).

14) - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui

dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta come di seguito specificato.
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. come il mandato collettivo speciale o l'impegno a conferire mandato collettivo, oppure il pagamento del contributo all'ANAC), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

Nel caso di inutile decorso del termine perentorio di regolarizzazione ovvero di ulteriori precisazioni o chiarimenti il concorrente è escluso dalla gara.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice e facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Per quanto riguarda l'avvalimento, si precisa che, fermo restando che la mancata espressione, fin dalla presentazione, della volontà di utilizzare l'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta di requisiti di cui l'offerente è carente non può essere sanata tramite soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione dell'ausiliaria e/o del contratto di avvalimento di cui, rispettivamente al terzultimo e penultimo periodo del primo comma dell'art. 89 del d.lgs. 50/2016, può invece essere sanata tramite soccorso istruttorio purché l'offerente sia in grado di dimostrare che la suddetta dichiarazione e/o contratto di avvalimento siano stati formati prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In tal caso la prova inerente la certezza della data di sottoscrizione di tali documenti è a carico dell'offerente.

Si precisa che nel caso di contratto di avvalimento perfezionato tramite atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata la prova della data della sottoscrizione potrà essere fornita tramite dichiarazione del pubblico ufficiale rogante o che ha autenticato le sottoscrizioni.

La mera firma digitale non è invece ritenuta idonea a fornire prova di "data certa" a meno che le firme digitali utilizzate non siano tutte dotate della funzione di marcatura temporale riconosciuta. Non sarà ritenuta idonea a fornire prova della certezza della data di sottoscrizione nemmeno una dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto la stessa ovviamente non può dimostrare in ordine alla data effettiva della sottoscrizione, trattandosi di dichiarazione unilaterale resa proprio dal soggetto tenuto a fornire la prova in questione (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 20 agosto 2019 n. 5747).

15) - PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA E CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Tutta la documentazione amministrativa, prescritta dal presente disciplinare o dal Codice, deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità esplicitate nel documento denominato "Norme tecniche di funzionamento della piattaforma e-procurement "TuttoGare", disponibile direttamente nella home page della piattaforma telematica.

I plichi da presentare con le modalità previste dal presente disciplinare corrispondono a:

- Busta telematica di cui alla: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";
- Busta telematica di cui all' "OFFERTA TECNICA";

- Busta telematica di cui all' "OFFERTA ECONOMICA".

15.1) – Domanda di partecipazione

Istanza di partecipazione – in bollo - redatta secondo il modello di cui all' **Allegato 1 e, se del caso, l'Allegato 1-bis** (In caso di RTI non ancora costituito) - sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; l'istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa. In caso di coassicurazione le sottoscrizioni potranno essere apposte dal solo legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri dell'impresa delegataria. assicurazioni

Nel Mod. 1 predisposto dalla stazione appaltante sono contenute anche dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 che sono presenti anche nel DGUE; tuttavia se il concorrente le sottoscrive sarà possibile evitare il soccorso istruttorio nel caso in cui per errore materiale non vengano compilate le relative parti del DGUE.

Il concorrente indica la **forma** singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il **ruolo** di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale generata con dispositivi validi in base a quanto prescritto dal presente disciplinare:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, **dalla mandataria/capofila.**
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, **da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;**
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta **dal consorzio medesimo.**

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si richiede di allegare una copia della procura. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla piattaforma telematica alternativamente:

- i. in copia scansionata dell'originale analogico **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso** oppure, in caso di procura nativa digitale, in duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente;
- ii. ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico (ossia una scansione della procura formata in origine su supporto cartaceo) **corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale** a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

15.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, per la redazione della quale il concorrente compila il **Documento di gara unico europeo (DGUE)** di cui allo schema allegato alle linee guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016, n. 3 “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” pubblicata nella G.U. n. 174 del 27 luglio 2016, per la cui compilazione dovranno attenersi alle istruzioni contenute nelle richiamate linee guida.

Il concorrente compila il DGUE direttamente a sistema, accedendo ai dettagli di gara e cliccando sull’oggetto della procedura.

Si richiede di allegare il DGUE generato dalla piattaforma nella versione adeguata alla normativa nazionale.

Si richiede preferibilmente di non allegare il DGUE in formato europeo.

Il DGUE, compilato secondo le modalità di seguito indicate, dovrà essere scaricato in formato XML, firmato digitalmente. All’interno della stessa busta va inserito anche il DGUE in formato pdf firmato digitalmente.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. Nel caso venga utilizzato il DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante questa parte è già compilata.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, **per ciascuna ausiliaria, allega:**

- 1) DGUE reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice **resa compilando il modello Mod. 4** al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice **resa compilando il modello Mod. 4** al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) **originale o copia autentica del contratto di avvalimento**, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’ausiliato e dal legale rappresentante dell’ausiliario, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
- 5) **PASSOE** - il nominativo dell’ausiliaria deve essere presente nel PASSOE del concorrente.

Si precisa che, **in caso di ricorso all’avvalimento si richiede che l’ausiliario indicato, dichiari i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, preferibilmente utilizzando il Modello 3 – Elenco soggetti art. 80, comma 3 Codice**, allegato al presente disciplinare di gara.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, **pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto**, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto, salvo l’avvenuta indicazione nel Modello 1).

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 (requisiti generali) del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50", al decreto legge 135/2018 (c.d. decreto semplificazioni), convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12 e al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. decreto sblocca-cantieri), **ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa** in ordine al possesso dei requisiti di cui **all’art. 80, comma 4 e comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice** – ed anche in ordine al possesso dei requisiti di cui **all’art. 80,**

comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice. Per tali dichiarazioni è possibile utilizzare il **Mod. 2 Ulteriori dich.** ai sensi art. 80 commi 1 e 5 come esplicitato al successivo paragrafo 15.3.1.

Si evidenzia che l'art.80 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 è stato modificato dal D.L. Semplificazioni n. 76/2020 convertito in Legge n.120/2020 come segue:

*....omissis 4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. **Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.***

(Eventuale) Dichiarazioni personali che possono essere rese personalmente dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80, comma 3 del codice.

Nel caso in cui il legale rappresentante (o suo procuratore) dell'operatore economico partecipante non voglia dichiarare **l'assenza o la presenza di eventuali** sentenze di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale nei confronti di tutti o parte delle persone fisiche che ricoprono i ruoli di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, **ciascuno dei suddetti soggetti persone fisiche, sia in carica che cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, dovrà produrre per sé la suddetta dichiarazione** utilizzando preferibilmente il **Mod. 2-bis.**]

In tal caso tali dichiarazioni devono essere **firmate digitalmente** da ciascuno dei soggetti stessi ovvero dovrà essere presentata copia scansionata dell'originale analogico delle suddette dichiarazioni rese da ciascuno dei soggetti dell'art 80 comma 3 del Codice sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in segno di dichiarazione di conformità all'originale.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando le seguenti sezioni:

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando compilando le seguenti sezioni:

- a) la **sezione A** per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la **sezione B** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
- c) la **sezione C** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica ;
- d) la **sezione D** per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) – **omessa** perchè non pertinente alla presente procedura.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3) - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1) Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta utilizzando il **Modello 3**;
1-bis. - dichiara (utilizzando preferibilmente il **modello 2**-ulteriori dichiarazioni ai sensi art. 80, commi 1 e 5 ed *eventualmente* il **modello 2-bis**) tutte le condanne o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a carico dei soggetti di cui al terzo comma dell'art. 80 del Codice ed inoltre (fino all'aggiornamento del DGUE al Decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19.4.2017, n. 56, al DL n. 135/2018 e al DL n. 32/2019, come convertito con Legge n. 55/2019 D.L. n. 76/2020 come convertito con Legge n.120 dell'11 settembre 2020):
- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. **80, comma 1 lett. b-bis**) del Codice;
- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. **80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter)** del Codice;
- dichiara, al fine di fornire alla stazione appaltante tutti gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stessa relativa alla presenza o meno delle cause di esclusione di cui all'art. **80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater)** del Codice, tutti i fatti e tutte le situazioni che potrebbero integrare ipotesi di gravi illeciti professionali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, precedenti risoluzioni contrattuali, comminazioni di penali, condanne a risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, contenziosi sul rispetto dei diritti dei lavoratori, ecc. senza omettere nessuna informazione in quanto ogni tipo di valutazione è di stretta competenza della stazione appaltante.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1. e 1-bis del presente paragrafo 15.3.1 (utilizzando preferibilmente il **Modello 3**) elenco soggetti art.80 co.3 e il **Modello 2**) ulteriori dichiarazioni ai sensi commi 1 e 5 ed *eventualmente* il Modello 2-bis) devono essere presentate da tutti i soggetti indicati al paragrafo 15.2. tenuti a presentare il DGUE;

Si precisa che nel caso in cui il legale rappresentante (o suo procuratore) dell'operatore economico partecipante non voglia dichiarare l'assenza o la presenza di eventuali sentenze di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale nei confronti di tutti o parte delle persone fisiche che rivestono i ruoli di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ciascuno dei suddetti soggetti persone fisiche deve produrre per sé la suddetta dichiarazione utilizzando preferibilmente il *Modello 2 bis_ dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art 80 co. 3 del Codice.*]

Si fa presente che per l'individuazione del socio unico di cui all'art. 80 comma 3 d.lgs. 50/2016 si considera inclusa nella nozione esclusivamente la persona fisica. Si precisa che per l'individuazione del socio di maggioranza cui all'art. 80 comma 3 d.lgs. 50/2016 si considera inclusa nella nozione non solo la persona fisica, ma anche quella giuridica. Si considera socio di maggioranza il socio titolare di un minimo di 50% del capitale sociale .

2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori/servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
c) delle proposte migliorative presentate in sede di offerta tecnica ;

- di aver preso piena coscienza e di accettare integralmente, quanto espresso nel presente Disciplinare, nei Capitolati (ad eccezione della parti per le quali il concorrente presenta variante) e negli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati, prendendo atto e accettando le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione del relativo contratto, nonché di obbligarli, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte e a rispettare tutti i requisiti minimi in essi indicati;
- di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

- di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che possono influire sulla determinazione dell'offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all'esecuzione del Contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell'Offerta Economica;
- di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi, che dovessero intervenire durante la durata dell'appalto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

3 . dichiara di accettare, a pena di esclusione, il “Protocollo d’intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, con particolare riferimento ai cantieri di lavori pubblici nella Provincia di Pesaro e Urbino” adottato dalla Prefettura di Pesaro e Urbino e sottoscritto in data 10 marzo del 2020 ;

- di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico;

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 1-bis, comma 14, della L. n.383/2001 ovvero che l’Impresa rappresentata non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383 del 18/10/2001, ai sensi del D.L. n.210/2002 convertito dalla Legge n.266 del 22/11/2002 ovvero che l’Impresa rappresentata si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383 del 18/10/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso ai sensi del D.L. n.210/2002 convertito dalla Legge n.266 del 22/11/2002;

- di impegnarsi a rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come disciplinata dagli artt.3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall’art.6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187;

- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e di rendersi sin da ora disponibile a mantenere valida la propria offerta e produrre la proroga della garanzia provvisoria, nel caso in cui le operazioni di gara e di verifica della congruità e anomalia delle offerte comporti una dilazione dei termini, su richiesta della Stazione Appaltante;

4. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal **Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante** e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

5. accetta, ai sensi dell’art.100, comma 2 del Codice, nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto previsti nella documentazione di gara, nel Capitolato tecnico-giuridico e negli altri elaborati di progetto ed in particolare che:

6- è facoltà della stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;;

7. si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all’allegato I al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012,;

8. dichiara di essere o non essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), istituito presso la Prefettura competente oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list);

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

10. omissis(sopralluogo)

11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;

12. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “**accesso agli atti**”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare **copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto**

coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

13. ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, attesta di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679;

L'attestazione di cui sopra consiste nell'espresso consenso dell'operatore economico al trattamento dei propri dati, resi con la produzione documentale, anche ai fini di eventuali accessi agli atti. Pertanto, nel caso di richieste di accessi agli atti relativamente alla gara di cui trattasi, l'operatore economico, consentendo il trattamento dei propri dati, rilascia liberatoria in favore del Comune di Fano, a trasmettere la documentazione in formato integrale agli eventuali richiedenti. Nel caso in cui l'operatore economico non intenda rilasciare al Comune di Fano la liberatoria al trattamento dei propri dati ai fini dell'accesso agli atti, dovrà produrre, al momento della presentazione dell'offerta, una copia della documentazione già oscurata dei dati di cui non consente il trattamento.

Per gli operatori economici che abbiano depositato domanda di cui all'art 161 del RD 16 marzo 1942 n. 267 nelle more del deposito del decreto di cui all'art 163 del RD 267/1942.

14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché indica il soggetto ausiliario richiesto dall'art 110 comma 4 del Codice, così come modificato dal DL 32/2019. Con riferimento al necessario avvalimento si applica l'art 89 del Codice e quanto previsto dal presente disciplinare per il ricorso all'istituto dell'avvalimento.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Ai sensi dell'art 186bis comma 5 lett a) del R.D. 267/1942 l'operatore economico dovrà inoltre presentare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Le dichiarazioni di cui ai **punti 1 e 1-bis** potranno essere rese utilizzando preferibilmente il **Mod.3 Elenco soggetti art. 80 co. 3 codice** ed il **Mod. 2 Ulteriori dich. ai sensi art. 80 commi 1 e 5 del Codice o Mod. 2-bis**, mentre le restanti dichiarazioni potranno essere rese nell'ambito della domanda di partecipazione **Mod.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE** e sottoscritte dagli operatori dichiaranti o dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

In caso di avvalimento le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a **n. 1, 1bis** (integrazioni al DGUE ed elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); **n. 5** (codice di comportamento), **n. 8** (white list) **n. 9** (operatori non residenti); **n. 13** (privacy), **devono essere presentate tramite Mod. 4.**

15.3.2) - Documentazione a corredo

Il concorrente oltre ai suddetti documenti, **allega**, sulla piattaforma telematica:

15. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; nel PassOE del concorrente che ricorre all'avvalimento (non consentito per la presente gara) ai sensi dell'art. 89 del Codice, dovrà essere indicato anche il nominativo dell'impresa ausiliaria.

Si precisa che:

- i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
- i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario;

Si richiede di acquisire distinti PASSOE per ogni lotto a cui si partecipa.

15-bis. - la garanzia provvisoria per ciascun lotto per il quale si presenta offerta con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

- ALLEGARE capitolato/i relativo/i al Lotto/i cui si partecipa sottoscritto/i digitalmente, ad integrale accettazione delle clausole in esso/i contenute;

15-ter. Ulteriore documentazione:

- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- In caso di avvalimento, la documentazione richiesta nel presente disciplinare;
- Eventuale procura;
- **Non richiesto per la presente gara.** *Certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi.*

- **Documento di comprova del pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16,00** relativa all'istanza di partecipazione.

A tal fine l'operatore economico potrà procedere **alternativamente:**

-mediante il pagamento tramite il modello F24 dell'Agenzia delle Entrate con le modalità indicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate , riportando le seguenti indicazioni: nel campo Ufficio o Ente inserire **TQH** (nel campo Codice Tributo inserire **1552** nel campo Estremi dell'atto o del Documento inserire l'**anno e il CIG relativo alla gara in oggetto** – nel campo Descrizione **IMPOSTA DI BOLLO**).

oppure

- acquistando contrassegno di Euro 16,00 e producendo il MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo caricato nella piattaforma telematica e posto tra i documenti a base di gara;

In entrambi i casi il concorrente dovrà caricare nella piattaforma telematica copia scansionata del Mod. F24 quietanzato o del MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo senza necessità di sottoscrizione digitale.

In caso di raggruppamenti di imprese l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento qualora venga presentato un'unica istanza di partecipazione firmata congiuntamente da tutti i componenti il costituendo raggruppamento temporaneo. Mentre dovrà essere pagato distintamente e per ogni istanza nel caso in cui ciascun **operatore del RTI presenti distintamente la propria istanza.**

Resta fermo che, qualsiasi modalità sia prescelta dall'Impresa, dovrà essere allegata all'offerta la documentazione a comprova dell'avvenuto versamento.

15.3.3) - Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere caricate nella piattaforma firmate digitalmente, a seconda della struttura singola o plurisoggettiva degli offerenti, da parte dei soggetti indicati nel precedente punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, Modello 1, ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, oppure nel caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, **nel Modello 1-bis**.

16. CONTENUTO DELLA "BUSTA" B – OFFERTA TECNICA

La busta virtuale B deve contenere l'offerta tecnica relativa al lotto per il quale si partecipa, come di seguito specificato.

Il contraente deve redigere la propria offerta tecnica, esclusivamente, sulla base delle indicazioni contenute nello schema di offerta tecnica , predisposto dalla stazione appaltante, per ciascun lotto, Allegato 6, nel quale dovranno essere indicate le varianti migliorative offerte secondo la griglia dei criteri di valutazione di cui al successivo paragrafo 18.1.

I parametri contenuti in tale modello sono gli unici modificabili, fermo restando tutto quanto oggetto del capitolato, che resta invariato e integralmente accettato.

Il modello costituente l'offerta tecnica, da inserirsi nella busta B), dovrà, pena l'esclusione, essere firmato

digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere **firmata digitalmente**, sempre **pena l'esclusione, da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere l'istanza di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 15.1.** e quindi:

- a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.
- e. in caso di coassicurazione le sottoscrizioni potranno essere apposte dal solo legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri dell'impresa delegataria.assicurazioni

Si precisa altresì che la mancata e/o la non corretta sottoscrizione con le modalità sopra indicate comporterà l'esclusione.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, o se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a carico del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La documentazione tecnica deve essere priva, **a pena di esclusione**, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI.

Si precisa che al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dall'art. 53 comma 5 lett a) del Codice, al concorrente è richiesto di **indicare precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali, fornendone adeguata motivazione o comprova** nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice. L'accesso può essere escluso sempre che il concorrente, in sede di offerta, dichiari preventivamente che talune informazioni costituiscono i detti segreti tecnici e commerciali, e sempre che l'amministrazione, cui pervenga un'istanza di accesso, ritenga fondatamente motivata e comprovata tale dichiarazione in precedenza resa.

Le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali possono essere individuate anche utilizzando le funzioni per il colore dei caratteri e/o dello sfondo dei caratteri stessi dei programmi di videoscrittura utilizzati per la stesura dell'offerta e/o altre forme grafiche (caratteri con bordi, ecc:) che devono essere espressamente indicate dai concorrenti per consentirne una rapida e certa individuazione.

Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni. Non costituiscono segreto commerciale tutte le tipologie di informazioni sottoposte a brevetto (in quanto la brevettazione costituisce procedura che rende pubbliche le stesse) o a deposito a fini di pubblicità tutelante.

17) - BUSTA C- OFFERTA ECONOMICA

La busta virtuale "Offerta economica" dovrà contenere la documentazione di seguito indicata, documentazione **che dovrà essere allegata sulla piattaforma TuttoGare , precisamente:**

1) l'offerta economica che deve essere redatta compilando il **Modello 7 " Offerta economica"**, relativo al lotto per il quale si partecipa, predisposto dalla stazione appaltante con:

- a) l'indicazione del **premio annuale offerto al lordo di ogni onere fiscale e/o di altre imposte e contributi di legge**

relativamente al/i lotto/i per il/i quale/i si intende partecipare.;

b) la dichiarazione dell'importo dei propri costi della manodopera di cui all'art 95 co. 10 del D.Lgs 50/2016;

c) la dichiarazione dell'importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art 95 co. 10 del D. Lgs 50/16.

Deve essere presentato un distinto Modello per ciascun lotto per il quale si partecipa.

Non si dovranno indicare più di due (2) cifre decimali. Qualora si presentassero offerte con più di due cifre decimali la commissione giudicatrice opererà un troncamento alla seconda cifra decimale senza nessun arrotondamento.

In caso di discordanza tra i valori indicati in cifre e quelli indicati in lettere prevalgono sempre questi ultimi.

L'offerta economica dovrà, **pena l'esclusione**, essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari diconcorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere firmata digitalmente, sempre **pena l'esclusione**, da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere la domanda di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 15.1. e quindi:

- a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari **costituendi**, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.
- e. in caso di coassicurazione le sottoscrizioni potranno essere apposte dal solo legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri dell'impresa delegataria.assicurazioni

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa **procura** qualora la stessa non sia già stata inserita all'interno della Busta A).

Si precisa altresì che la mancata sottoscrizione dell'offerta economica con le modalità sopra indicate non potrà essere sanata in sede di soccorso istruttorio e comporterà l'esclusione dalla presente procedura di aggiudicazione.

L'offerta si riterrà impegnativa per il concorrente per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione della stessa.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi posti a base d'asta, parziali, condizionate, indeterminate o riferite solo a parte delle prestazioni oggetto dell'appalto.

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARNE IL CONTENUTO E LE FIRME DIGITALI DA PARTE DEI SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OFFERENTE.

***ATTENZIONE:** si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione da parte dell'Operatore Economico.*

18) – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto di ogni singolo lotto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice. Più precisamente, ogni singolo lotto sarà aggiudicato all'offerta che avrà conseguito la somma più elevata dei punteggi attribuiti per l'offerta tecnica e per l'offerta economica secondo il metodo di valutazione di seguito descritto.

La valutazione dell'offerta per ogni singolo lotto sarà effettuata in base ai seguenti punteggi :

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Offerta tecnica	70
2	Offerta economica	30
	TOTALE PUNTI	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito, da una Commissione nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 77, comma 3, sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

N.B.: Per ciascun criterio va indicato unicamente il dato richiesto (base di gara, variante A, oppure ove previste, varianti B o C). Non è ammessa l'allegazione di documentazione ulteriore e qualora questa venga allegata, oppure qualora vengano inserite note o rimandi all'interno dei campi compilati, l'offerta potrà essere esclusa in quanto condizionata.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione "tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

PER TUTTI I CRITERI DI TUTTI I LOTTI LA MANCATA COMPILAZIONE DEL RELATIVO CAMPO CORRISPONDE ALLA VOLONTÀ DI NON OFFRIRE VARIANTI E PERTANTO ALL'INTEGRALE ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DEL CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE.

Lotto n. 1 – All Risks Beni immobili e mobili

Varianti: punteggio massimo 70 punti

Variante n. 1		
Opzioni	Sez. 2 – Art. 2 ter Esclusione cyber	Punteggio
Base di gara	Rischio Escluso	0
Variante A	Eliminazione dell'art. 2 ter – Rischio non escluso.	3

Variante n. 2		
Opzioni	Franchigia Frontale per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente indicato	Punteggio
Base di gara	€ 1.500,00	0
Variante A	€ 1.000,00	5

Variante B	€ 500,00	15
------------	----------	----

Variante n. 3		
Opzioni	Onorari architetti, professionisti e consulenti. Limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo annuo	Punteggio
Base di gara	€ 50.000,00	0
Variante A	€ 75.000,00	1
Variante B	€ 100.000,00	2

Variante n. 4		
Opzioni	Spese peritali. Limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo annuo	Punteggio
Base di gara	€ 50.000,00	0
Variante A	€ 100.000,00	1

Variante n. 5		
Opzioni	Terrorismo. Limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo annuo	Punteggio
Base di gara	30% della somma assicurata per ubicazione con il limite di € 2.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo	0
Variante A	50% della somma assicurata per ubicazione con il limite di € 3.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo	5

Variante n. 6		
Opzioni	Terremoto. Limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo annuo	Punteggio
Base di gara	40% della somma assicurata per ubicazione con il limite di € 5.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo	0

Variante A	50% della somma assicurata per ubicazione con il limite di € 6.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo	5
Variante B	60% della somma assicurata per ubicazione con il limite di € 7.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo	10
Variante n. 7		
Opzioni	Inondazione, Alluvione. Limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo annuo	Punteggio
Base di gara	40% della somma assicurata per ubicazione con il limite di € 5.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo	0
Variante A	50% della somma assicurata per ubicazione con il limite di € 7.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo	5
Variante B	50% della somma assicurata per ubicazione con il limite di € 10.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo	7

Variante n. 8		
Opzioni	Cedimento, franamento, smottamento del terreno - Limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo annuo	Punteggio
<i>Base di gara</i>	<i>€ 1.000.000,00</i>	<i>0</i>
Variante A	€ 2.000.000,00	5

Variante n. 9		
Opzioni	Allagamenti - Limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo annuo -	Punteggio
Base di gara	<i>€ 1.000.000,00</i>	<i>0</i>
Variante A	€ 2.500.000,00	5

Variante B	€ 5.000.000,00	7
------------	----------------	---

Variante n. 10		
Opzioni	Allagamenti – Franchigia per sinistro	Punteggio
<i>Base di gara</i>	€ 5.000,00	0
Variante A	€ 2.500,00	5

Variante n. 11		
Opzioni	Eventi sociopolitici – scoperti, franchigie per sinistro	Punteggio
<i>Base di gara</i>	Scoperto 10%, minimo € 2.500,00 per sinistro	0
Variante A	Scoperto 10%, minimo € 2.000,00 per sinistro	2
Variante B	Scoperto 10%, minimo € 1.500,00 per sinistro	5

Variante n. 12		
Opzioni	Eventi Atmosferici – scoperti, franchigie per sinistro	Punteggio
<i>Base di gara</i>	Scoperto 10%, minimo € 2.500,00 per sinistro	0
Variante A	Scoperto 10%, minimo € 1.500,00 per sinistro	2
Variante B	Scoperto 10%, minimo € 1.000,00 per sinistro	5

Lotto n. 2 – RCT/O

Varianti: punteggio massimo 70 punti

Variante n. 1

Opzioni	Regolazione premio (articolo 1.3 del capitolato)	Punteggio
<i>Base di gara</i>	<i>La Compagnia conguaglia il premio al 100%</i>	0
Variante A	La Compagnia rinuncia al 100% della regolazione del premio (premio flat)	10

Variante n. 2		
Opzioni	Aumento dei massimali (scheda di polizza)	Punteggio
<i>Base di gara</i>	<i>RCT 8.000.000,00 RCO 8.000.000,00/5.000.000,00</i>	0
Variante A	RCT 15.000.000,00 RCO 15.000.000,00/8.000.000,00	5

Variante n. 3		
Opzioni	SIR/ Franchigia RCT (articolo 1.7 e tabella franchigie, limiti di risarcimento)	Punteggio
<i>Base di gara</i>	<i>€ 10.000,00</i>	0
Variante A	€ 8.000,00	10
Variante B	€ 7.000,00	20
Variante C	€ 5.000,00	35

Variante n. 4		
Opzioni	Esclusione rischio derivante da amianto ed asbesto, (articolo 2.5 lett.p) del capitolato)	Punteggio
<i>Base di gara</i>	<i>Rischio escluso</i>	0
Variante A	Rischio NON escluso	5

Variante n. 5		
----------------------	--	--

Opzioni	Esclusione rischio derivante da terrorismo, (articolo 2.5 lett.s) del capitolato)	Punteggio
<i>Base di gara</i>	<i>Rischio escluso</i>	0
Variante A	Rischio NON escluso	5

Variante n. 6		
Opzioni	Limite risarcimento Interruzioni/sospensioni di attività di terzi (articolo 3.2 del capitolato tabella scoperti, franchigie, limiti di risarcimento)	Punteggio
<i>Base di gara</i>	<i>€ 1.000.000,00</i>	0
Variante A	€ 2.000.000,00	3
Variante B	€ 3.000.000,00	5

Variante n. 7		
Opzioni	Limiti risarcimento danni da inquinamento accidentale (articolo 3.15 del capitolato tabella scoperti, franchigie, limiti di risarcimento)	Punteggio
<i>Base di gara</i>	<i>€ 1.000.000,00</i>	0
Variante A	€ 2.000.000,00	3
Variante B	€ 3.000.000,00	5

Lotto n. 3 – Responsabilità Patrimoniale

Varianti: punteggio massimo 70 punti

Variante n. 1		
Opzioni	Art. 5 - Regolazione premio	Punteggio
<i>Base di gara</i>	<i>La Compagnia conguaglia il premio al 100%</i>	0

Variante A	La Compagnia rinuncia al 100% della regolazione del premio (premio <i>flat</i>)	10
------------	--	----

Variante n. 2		
Opzioni	Art. 22bis - Rischi esclusi dall'assicurazione – Sanzioni internazionali	Punteggio
Base di gara	Nessuna copertura qualora il risarcimento implichi violazioni di leggi o di regolamenti internazionali	0
Variante A	Eliminazione dell'articolo 22-bis	5

Variante n. 3		
Opzioni	Art. 30 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali	Punteggio
Base di gara	Solo Vertenze di responsabilità civile	0
Variante A	<p>a) Vertenze di responsabilità civile +</p> <p><u>Variante migliorativa b) Vertenze al T.A.R.</u> Fermo quanto previsto alla lett. a) , la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo. La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell'Assicurato fin dall'apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata. In ogni caso la Società è obbligata per le sole spese afferenti la difesa dell'Assicurato per resistere alla pretesa risarcitoria.</p>	15

Variante n. 4		
Opzioni	Aumento dei massimali (SEZIONE 3. Art. 37)	Punteggio
Base di gara	<p><i>Per sinistro 3.000.000,00</i></p> <p><i>Per periodo assicurativo annuo - corresponsabilità 5.000.000,00</i></p>	0
Variante A	<p>Per sinistro 5.000.000,00</p> <p>Per periodo assicurativo annuo - corresponsabilità 7.000.000,00</p>	8
Variante B	<p>Per sinistro 7.000.000,00</p> <p>Per periodo assicurativo annuo - corresponsabilità 10.000.000,00</p>	15

Variante n. 5		
Opzioni	Franchigia (SEZIONE 3. Art. 38)	Punteggio
<i>Base di gara</i>	€ 5.000,00	0
Variante A	€ 3.000,00	5
Variante B	€ 1.000,00	10

Variante n. 6		
Opzioni	Aumento del massimale - Appendice 1 - Assicurazione della Responsabilità Professionale del Progettista - Art. 15 - Massimale	Punteggio
<i>Base di gara</i>	10% del costo di costruzione dell'opera progettata	0
Variante A	50% del costo di costruzione dell'opera progettata	8
Variante B	100% del costo di costruzione dell'opera progettata	15

Lotto n. 4 – Infortuni

Varianti: punteggio massimo 70 punti

Variante n. 1		
Opzioni	Art. 1.4 (Recesso) rinuncia alla facoltà di recesso da parte della Compagnia	Punteggio
<i>Base di gara</i>	Facoltà di recesso, mediante comunicazione scritta, con preavviso di 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo.	0
Variante A	Rinuncia della Compagnia alla facoltà di recesso	5

Variante n. 2		
----------------------	--	--

Opzioni	Art. 2.15 (Rimborso spese sanitarie) – elevazione massimale assicurato relativamente alle Sezioni A, C, D, E, F, G, H della Scheda Tecnica	Punteggio
<i>Base di gara</i>	€ 3.000,00	0
Variante A	Elevazione a € 4.000,00	10
Variante B	Elevazione a € 5.000,00	15
Variante C	Elevazione a € 10.000,00	25

Variante n. 3		
Opzioni	Art. 4.1 (Limite catastrofale) – elevazione limite	Punteggio
<i>Base di gara</i>	€ 5.000.000,00	0
Variante A	€ 6.500.000,00	10
Variante B	€ 8.000.000,00	15

Variante n. 4		
Opzioni	Art. 3.8 (Danni estetici) – elevazione limite di indennizzo	Punteggio
<i>Base di gara</i>	€ 5.000,00	0
Variante A	€ 10.000,00	5
Variante B	€ 15.000,00	10

Variante n. 5		
Opzioni	Art. 4.2 (Franchigia per il caso di invalidità permanente) – riduzione o abrogazione	Punteggio
<i>Base di gara</i>	5% su somme assicurate eccedenti € 250.000,00 3% per Assicurati di età tra 80 e 85 anni.	0
Variante A	Riduzione, dal 5% al 3%, delle franchigie previste al 2° comma.	7
Variante B	Abrogazione delle franchigie previste dall' Art. 4.2	15

Lotto n. 5 – Auto rischi diversi per danno ai veicoli utilizzati per missioni

Varianti: punteggio massimo 70 punti

Variante n. 1		
Opzioni	Art. 1.5 (Recesso) o rinuncia alla facoltà di recesso da parte della Compagnia	Punteggio
<i>Base di gara</i>	Facoltà di recesso, mediante comunicazione scritta, con preavviso di 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo.	0
Variante A	Rinuncia della Compagnia alla facoltà di recesso	5

Variante n. 2		
Opzioni	Art. 4.1 - Massimale assicurato a PRA – elevazione del massimale	Punteggio
<i>Base di gara</i>	€ 40.000,00 a PRA per ciascun veicolo	0
Variante A	elevazione a € 45.000,00 per ciascun veicolo	20
Variante B	elevazione a € 50.000,00 per ciascun veicolo	25

Variante n. 3		
Opzioni	Art 4.2 Soccorso stradale - Elevazione limite di indennizzo	Punteggio
<i>Base di gara</i>	€ 750,00	0
Variante A	€ 1.500,00	5
Variante B	€ 2.000,00	10

Variante n. 4		
Opzioni	Art 4.2 Rottura cristalli – Elevazione limite di indennizzo	Punteggio
<i>Base di gara</i>	€ 1.000,00	0
Variante A	€ 1.500,00	5
Variante B	€ 2.000,00	10

Variante n. 5		
Opzioni	Art 4.2 Danni subiti ai beni trasportati - Elevazione limite temporale di noleggio	Punteggio
<i>Base di gara</i>	<i>€ 1.000,00</i>	<i>0</i>
Variante A	€ 1.500,00	5
Variante B	€ 2.000,00	10

Variante n. 6		
Opzioni	Art 4.2 Ripristino Airbag - Elevazione limite di indennizzo	Punteggio
<i>Base di gara</i>	<i>€ 1.000,00</i>	<i>0</i>
Variante A	€ 1.500,00	5
Variante B	€ 2.000,00	10

Lotto n. 6 – RCA – CVT Rischi accessori veicoli dell’Ente

Varianti: punteggio massimo 70 punti

Variante n. 1		
Opzioni	Aumento dei massimali (art. 6.1 del capitolato)	Punteggio
<i>Base di gara</i>	<i>per ogni veicolo assicurato € 15.000.000,00;</i>	<i>0</i>
Variante A	per ogni veicolo assicurato € 25.000.000,00;	20

Variante n. 2		
Opzioni	Limite risarcimento art 3.5) Ricorso terzi	Punteggio
<i>Base di gara</i>	<i>€ 500.000,00</i>	<i>0</i>
Variante A	€ 1.000.000,00	10

Variante n. 3		
Opzioni	Limite risarcimento Art. 3.8) Rottura Cristalli	Punteggio
<i>Base di gara</i>	<i>€ 700,00 e € 1.000,00 in strutture convenzionate</i>	0
Variante A	€ 1.000,00 e € 1.500,00 in strutture convenzionate	5
Variante B	€ 1.500,00 e € 2.000,00 in strutture convenzionate	10

Variante n. 4		
Opzioni	Limite risarcimento Art. 3.9) Ripristino Airbag	Punteggio
<i>Base di gara</i>	<i>€ 1.000,00</i>	0
Variante A	€ 2.000,00	5
Variante B	€ 3.000,00	10

Variante n. 5		
Opzioni	Limite risarcimento 3.12 Traino, recupero e trasporto del veicolo	Punteggio
<i>Base di gara</i>	<i>€ 700,00 e €1.000,00 in strutture convenzionate</i>	0
Variante A	€ 1.000,00 e €1.500,00 in strutture convenzionate	5
Variante B	€ 1.500,00 e € 2.000,00 in strutture convenzionate	10

Variante n. 6		
Opzioni	Limiti risarcimento 5.1 - Tutela legale, dissequestro e custodia	Punteggio
<i>Base di gara</i>	<i>€ 10.000,00</i>	0
Variante A	€ 15.000,00	5
Variante B	€ 20.000,00	10

Lotto n. 7 – All Risks Fine Art

Varianti: punteggio massimo 70 punti

Variante n. 1

Opzioni	Art. 2.12 Beni presso laboratori di restauro	Punteggio
<i>Base di gara</i>	<i>€ 50.000,00</i>	<i>0</i>
Variante A	€ 100.000,00	5

Variante n. 2		
Opzioni	Art. 2.13 Opere all'aperto	Punteggio
<i>Base di gara</i>	<i>Esclusione relativa agli eventi atmosferici, agli atti vandalici e alle imbrattature</i>	<i>0</i>
Variante A	Eliminazione esclusione relativa agli eventi atmosferici, agli atti vandalici e alle imbrattature	5

Variante n. 3		
Opzioni	Art. 2.14 Spostamenti tra sedi diverse	Punteggio
<i>Base di gara</i>	<i>€ 25.000,00</i>	<i>0</i>
Variante A	€ 50.000,00	5

Variante n. 4		
Opzioni	Art. 2.15 Beni in autoassicurazione	Punteggio
<i>Base di gara</i>	<i>€ 5.000,00</i>	<i>0</i>
Variante A	€ 2.500,00	7
Variante B	€ 1.000,00	10

Variante n. 5		
Opzioni	Art. 4.8 Spese rimozione residui del sinistro	Punteggio
<i>Base di gara</i>	<i>€ 250.000,00</i>	<i>0</i>
Variante A	€ 300.000,00	5

Variante n. 6		
Opzioni	Art. 5.8 Onorari periti	Punteggio
<i>Base di gara</i>	€ 25.000,00	0
Variante A	€ 30.000,00	5

Variante n. 7		
Opzioni	Servizio aggiuntivo: stima dei valori da assicurare a cura della Società, senza oneri per l'Ente	Punteggio
<i>Base di gara</i>	<i>Nessuna stima</i>	0
Variante A	Stima valori da assicurare della partita "Pinacoteca Civica" escluse sezioni Ceramica e Numismatica	25
Variante B	Stima valori da assicurare della partita "Pinacoteca Civica" incluse "Sezione Ceramica " e "Sezione Numismatica"	35

L'Ente si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione ai sensi degli artt. 94 e 95 del d.lgs. 50/2016.

18.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio economico verrà attribuito come segue:

All'offerta con premio più basso saranno attribuiti 30 punti.

Alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:

$30 \times \frac{\text{premio offerto più basso}}{\text{premio dell'offerta in esame}}$

premio dell'offerta in esame

L'aggiudicazione è effettuata a favore del concorrente che ha riportato il punteggio complessivo maggiore (somma del punteggio dell'offerta tecnica e del punteggio dell'offerta economica).

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara inizieranno dal lotto n. 1 e proseguiranno con il successivo lotto 2 e a seguire con i successivi lotti. Verrà formata una distinta graduatoria per ciascuno dei lotti in gara.

La prima seduta avrà luogo il **giorno 17 novembre 2021, alle ore 9,00 e si svolgerà in modalità virtuale.**

I concorrenti potranno seguire esclusivamente da remoto le operazioni di gara tramite la piattaforma telematica TuttoGare., stante anche le norme in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare tramite la piattaforma ciascun concorrente potrà verificare l'avanzamento delle operazioni di gara, visualizzare i punteggi complessivi attribuiti dalla commissione all'offerta tecnica, visualizzare i ribassi/importi offerti e

la graduatoria provvisoria.

Si precisa che la presente procedura, in quanto telematica, non è assoggettata all'obbligo di pubblicità delle sedute di gara, atteso che per pacifica giurisprudenza, la gestione telematica della gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, e garantisce la tracciabilità di ogni operazione compiuta senza possibilità di alterazioni, assicurando in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche. (Cfr. *ex plurimis*, Tar Molise, 10/07/2019, n. 239; Tar Abruzzo 19/01/2019, n. 54; Cons. Stato, sez. III, 13/12/2018, n. 7039; Tar Veneto, sez. III, 13/03/2018, n. 370; Cons Stato, sez. V, 21/11/2017, n. 5388).

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti esclusivamente a mezzo pubblicazione di avviso sulla piattaforma telematica, almeno 24 ore prima della data fissata.

Le successive sedute pubbliche si svolgeranno in data e orari che saranno comunicati, con un preavviso di almeno 24 ore, ai concorrenti attraverso la piattaforma, ovvero mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Fano nell'apposita pagina dedicata alla presente procedura.

Il Seggio di gara istituito sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante procederà, in seduta virtuale pubblica :

a) a verificare la ricezione delle offerte collocate sulla piattaforma telematica;

Successivamente il Seggio di gara procederà a:

b) sbloccare la documentazione amministrativa e verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

c) attivare se necessario la procedura di soccorso istruttorio;

d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice.

L'esito delle attività di verifica della documentazione amministrativa da parte del Seggio di gara, verrà reso noto ai concorrenti unicamente mediante pubblicazione dei verbali di gara sul sito istituzionale del Comune di Fano <https://www.comune.fano.pu.it> e tramite la piattaforma telematica TuttoGare ai sensi dell'art.76, comma 2-bis del Codice degli Appalti.

Non si svolgeranno sedute pubbliche virtuali per dare atto degli esiti di eventuali soccorsi istruttori.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice dell'offerta è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da **3** membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche, laddove richiesto dallo stesso. La Stazione Appaltante pubblica, sul proprio profilo istituzionale, la composizione della Commissione Giudicatrice ed i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del Seggio di gara, la Commissione giudicatrice procederà, in seduta virtuale pubblica, all'apertura delle buste telematiche relative alle offerte tecniche e preliminarmente, verificherà la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e la corretta sottoscrizione digitale degli stessi.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La Commissione in seduta virtuale pubblica procederà alla comunicazione dei punteggi assegnati all'offerta tecnica, procederà all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta virtuale pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Seggio di gara - che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice, si procede al calcolo e alla verifica di anomalia solo se il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, ferma restando la possibilità della stazione appaltante, di valutare comunque la congruità di ogni offerta e, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione di valutazione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP propone al Presidente del Seggio di gara l'esclusione delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. Al termine delle operazioni di verifica dell'anomalia sarà stilata la graduatoria definitiva di gara.

23. CLAUSOLA SOCIALE

L'appaltatore qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti tra quelle oggetto di contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della l. n. 381/91, del Regolamento CE n. 800/2008 art.2, del Decreto 20/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa.

24) - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP procederà all'aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e procedendo ai successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Consolidamento della graduatoria.

La graduatoria finale si considererà consolidata nel momento in cui verrà adottata da parte del competente responsabile della stazione appaltante la determinazione di aggiudicazione definitiva sia essa efficace o meno ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice. Quindi, eventuali esclusioni disposte per qualsiasi ragione successivamente all'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva non comporteranno nessun ricalcolo della graduatoria stessa. Nel caso in cui l'operatore risultato aggiudicatario in base alla suddetta determinazione di aggiudicazione definitiva venga successivamente escluso (ad es. ed a titolo esemplificativo in esito a pronunce giurisdizionali) non si ricalcherà la graduatoria ma ci si limiterà ad uno scorrimento della stessa.

Il contratto sarà stipulato con il Comune di Fano.

Fermo restando che l'Ente procederà alla stipula del contratto decorso il termine previsto dal comma 9 dell'art. 32 sopra richiamato, la Compagnia si impegna a mettere eventualmente in copertura i rischi a decorrere dalle ore 24, dal **31/12/2021**, in considerazione, se del caso, dell'urgenza di avvio del servizio.

La stipula avrà luogo entro 120 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Per i lotti nn. 1 e 2 la stazione appaltante stipulerà i relativi contratti mediante atto pubblico in modalità elettronica.

Per i lotti nn. 3, 4, 5, 6, 7 e 8, la stazione appaltante stipulerà i relativi contratti mediante scrittura privata in modalità elettronica.

Resta inteso che, per tutti i lotti di cui alla presente procedura di gara, la stipulazione del contratto, è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d. lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia), fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto e fermo restando quanto previsto dall'art.3, comma 2 del D.L. n.76/2020 convertito in Legge n.120/2020, in virtù del quale "l'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 60 giorni.

Si rammenta che ai sensi dell'art.2 comma 1 del decreto legge di cui sopra, la mancata stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono una clausola di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Trattandosi di appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore, mediante il calcolo del peso in percentuale di ciascun lotto sull'importo complessivo dell'appalto. prendendo a riferimento l'importo a base di gara di ogni lotto rispetto all'importo a base di gara complessivo (la medesima percentuale ottenuta sarà applicata per suddividere le spese totali sostenute dalla stazione appaltante per le pubblicazioni).

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è compreso indicativamente fra € 2.500,00 ed € 3.500,00

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

25. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:

Avverso la presente procedura di gara si potrà ricorrere al TAR delle Marche - piazza Cavour n.29, 60121 Ancona – Italia – (IT) – telefono 0039.071.206956 – fax 0039.071.203853 – indirizzo internet (URL) www.giustizia-amministrativa.it entro i termini previsti dall'art.120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104; ai sensi della stessa normativa, non è più consentito il ricorso al Capo dello Stato.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Pesaro, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La procedura di gara comporta il trattamento dei dati personali da parte del Comune di Fano. Tale trattamento è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di manifestazione di interesse di cui al presente avviso, nell'ambito delle attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con apposito modulo e

quelli acquisiti dalla stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 2016. Tali dati saranno elaborati dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. *I dati possono essere comunicati ad appositi enti, nominati responsabili esterni, solo per svolgere il servizio o tutelare l'Amministrazione o ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.* Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Fano, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Fano, con sede in via San Francesco d'Assisi n. 76 – 61032 Fano (PU).

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste

di cui al punto 10., al Comune di Fano, comune.fano@emarche.it

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Comune di Fano ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Morolabs S.r.l. - piazza Michelangelo n. 11 – 60018 Montemarciano (AN), codice fiscale e partita Iva n. 02763650427 – dott. Francesco Moroncini – pec morolabs@legalmail.it.

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Fano per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

a) gestione delle presenti procedure di appalto e stipulazione del relativo contratto e sua esecuzione.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto espletamento della procedura di gara o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza anche per quanto riguarda le pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Fano.

I suoi dati personali potranno essere oggetto inoltre di comunicazione agli altri soggetti intervenuti nel procedimento di gara al fine di consentire l'esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla legge.

I suoi dati personali, qualora richiesti, potranno inoltre essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate.

Centrale Unica di Committenza
Il Responsabile P.O.
dott.ssa Immacolata Di Sauro
(firmato digitalmente)